

Studio Legale Tributario Internazionale

Dott. Maurizio Bogetti

Dottore Commercialista - Revisore Legale - Avvocato Ecclesiastico

Via Prarostino 4 - 10143 Torino

Tel. / Fax 011.79.35.535 - Cell. 348.91.24.133

C.F. BGT MRZ 64R06 H727U

PEC: maurizio.bogetti@odcec.torino.legalmail.it

www.studiolegaletributariointernazionale.org

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI TORINO

RICORSO R.G.R. N. 1750/2014 – Sez. 8

QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE EX ART. 1

LEGGE COSTITUZIONALE N. 1 DEL 9 FEBBRAIO 1948

PER:

CENA ENRICO, nato a Milano il 5 aprile 1985, con domicilio fiscale in Nichelino (TO), Via Pietro Mascagni 48, C.F. CNE NRC 85D05 F205N;

con domicilio eletto presso lo **Studio Legale Tributario Internazionale** in persona del **Dott. Maurizio BOGETTI**, ✉ **Via Prarostino 4 - 10143 Torino (TO)**, ☎ 011/79.35.535, 📠 011/79.35.535, 📞 348/91.24.133, C.F. BGT MRZ 64R06 H727U; posta elettronica certificata: maurizio.bogetti@odcec.torino.legalmail.it;

rappresentato e difeso da Maurizio BOGETTI, DOTTORE COMMERCIALISTA, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Torino al n° 1344, professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 12, comma 2, terzo periodo, D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come da delega in calce al ricorso introduttivo.

CONTRO:

EQUITALIA NORD SPA, in persona del DIRETTORE *PRO-TEMPORE*, Via Santa Maria 9, 10122 TORINO;

PER L'ANNULLAMENTO:

del provvedimento di fermo amministrativo di beni mobili registrati n. 11080 2014 00002319000, fascicolo n. 2014/000034793, notificato a mezzo raccomandata A/R n. 672112653264 in data 2 luglio 2014.

Non conoscendo ancora le motivazioni che saranno indicate nelle controdeduzioni non ancora depositate da EQUITALIA, si pone in via pregiudiziale la seguente questione di legittimità costituzionale.

I. SULLA COMPETENZA DELLA GIURISDIZIONE TRIBUTARIA:

ex art. 2 comma 1, secondo periodo del D. Lgs. 31.12.1992 n. 546 con il combinato disposto dell'art. 19, comma 1, lett. d) ed e-ter) e dell'art. 10 del D. Lgs. 31.12.1992 n. 546

II. SULLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE EX ART. 1 DELLA LEGGE COSTITUZIONALE 9 FEBBRAIO 1948 N. 1:

dell'art. 2 comma 1, secondo periodo del D. LGS. 31.12.1992 n. 546 con il combinato disposto dell'art. 19, comma 1, lett. d) ed e-ter) e dell'art. 10 del D. Lgs. 31.12.1992 n. 546

1. Nell'ipotesi che codesta Ill.ma Commissione Tributaria ritenga a priori di non essere competente totalmente o parzialmente e quindi di valutare eventualmente di rimettere la causa innanzi al giudice ordinario in virtù del principio della *translatio iudicii*, si sottopongono i seguenti ulteriori elementi di valutazione giuridica in favore della competenza della stessa, in quanto sarebbero violati congiuntamente una serie di principi giuridici fondamentali del nostro ordinamento, da cui ne conseguirebbe la ipotizzanda questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 comma 1 secondo periodo del D. Lgs. 31.12.1991 n. 546.

1) Violazione del principio di neutralità della cartella di pagamento con riferimento al Concessionario soggetto emittente ed esecutore

La cartella di pagamento è un atto emesso da un concessionario della riscossione e quindi di per sé neutro con riferimento al contenuto (imposte, sanzioni, multe, ...) e in quanto tale è un “atto derivato”.

E' solo e soltanto con riferimento all' “atto presupposto”, nella fattispecie *de qua*, le multe auto, che la competenza sarebbe stata del Giudice di Pace ovvero del Prefetto. Ma non essendo stati impugnati di atti presupposti, viene persa la natura intrinseca oggettiva dell'atto presupposto non impugnato e la cartella di pagamento diventa un “atto neutrale” di mera riscossione, facendo traslare la natura della somma richiesta nella sfera giuridica del concessionario riscossore, per i vizi propri della cartella di pagamento o delle altre irregolarità compiute dallo stesso concessionario (difetto di notifica, ecc...).

Quindi si confermerebbe la legittimazione processuale attiva del ricorrente e passiva di EQUITALIA dinnanzi a codesta Commissione.

2) Violazione del principio di separazione tra la titolarità del credito e la titolarità dell'azione esecutiva

A *fortiori*, mi ha una sostituzione tra il titolare del credito, il Comuni creditori delle multe auto, e il titolare dell'azione esecutiva, il concessionario EQUITALIA, che è creditore nei confronti del ricorrente, sia per la cartella di pagamento ed il connesso provvedimento cautelare di fermo amministrativo, sia di altri crediti tributari e non. Quindi si confermerebbe la legittimazione processuale attiva del ricorrente e passiva di EQUITALIA dinnanzi a codesta Commissione.

3) Violazione della legittimazione processuale (passiva) di EQUITALIA erga omnes et omnia in virtù del combinato disposto degli artt. 2 e 19 versus l'art. 10 del D. Lgs. 31.12.1992 n. 546 e contestuale violazione del principio di non tassatività

Per una corretta esegesi ed ermeneutica giuridica l'art. 2 “*oggetto della giurisdizione tributaria*” e l'art. 19 “*atti impugnabili e oggetto del ricorso*” vanno letti nel contesto con il combinato disposto dell' 10 “*Le parti*”.

Infatti laddove non si abbia riscontro nel **criterio “oggettivo”** per individuare il giudice “funzionalmente competente” per un provvedimento o atto da impugnare né nell’elenco delle aree di competenza della giurisdizione tributaria di cui all’art. 2 né nell’elenco dei singoli atti e provvedimenti impugnabili di cui all’art. 19, si deve ricorrere al **criterio “soggettivo”** su quali siano cioè le parti istituzionali.

L’art. 10 del D. Lgs. 31.12.1992 n. 546 individua le seguenti parti istituzionali dinanzi alle Commissioni Tributarie oltre al ricorrente:

- a) l’ufficio del Ministero delle finanze
- b) o l’ente locale

c) o il concessionario del servizio di riscossione che ha emanato l’atto impugnato

Quindi il concessionario è *ex se*, ovvero *in re ipsa*, il soggetto che ha legittimazione passiva per tutto ciò che è oggetto di riscossione.

Pertanto si confermerebbe la legittimazione processuale sia del ricorrente sia di EQUITALIA dinnanzi a codesta Commissione in quanto “parte istituzionale”.

4) Violazione del principio di accessorietà del provvedimento di fermo amministrativo con riferimento al debito complessivo del contribuente nei confronti di EQUITALIA

Peraltro il ricorrente, in virtù del principio di affidamento contribuente-pubblica amministrazione, ha rateizzato tutti i propri debiti tributari e non tributari risultanti dagli estratti di ruolo forniti da EQUITALIA. Quindi se vale il principio *ubi maior minor cessat*, si confermerebbe la legittimazione processuale sia del ricorrente sia di EQUITALIA dinnanzi a codesta Commissione.

5) Violazione del principio di economia processuale e contestuale violazione del principio di continenza delle cause in relazione al giudice nella funzione costituzionalmente ammissibile con il conseguente rischio di contrasto di giudicati

Si consideri in linea generale che la maggior parte delle cartelle esattoriali espongono una congerie eterogenea di tributi, contributi, sanzioni, multe, interessi, pene e penalità di condanne in sede civile e penale.

Se si dovesse avvalorare la tesi che per l'organo giurisdizionale competente è quello funzionale alla "natura" di ciascuna singola voce risultante dalla cartella esattoriale, ne conseguirebbe che contemporaneamente, il ricorrente si troverebbe a dover ricorrere soventemente a più organi giurisdizionali contemporaneamente:

- a) per i tributi: alla Commissione Tributaria
 - b) per i contributi: al Giudice del Lavoro
 - c) per le multe: al Giudice di Pace / Prefettura
 - d) per le sanzioni non tributarie: al Giudice ordinario
 - e) per gli interessi sugli oneri di urbanizzazione: al Giudice Amministrativo
- ecc. ecc. ecc..

Nello specifico poi nella cartella esattoriale vi sono sia multe di molteplici comuni sia spese processuali e sanzioni di processi civili, il ricorrente si troverebbe nella condizione assurda di presentare molteplici ricorsi ai Giudici di Pace territorialmente competenti per le multe auto e altri ricorsi ai Giudici Ordinari territorialmente competenti per le sanzioni non tributarie;

ecc. ecc..

Si violerebbero sia il principio di economia processuale sia il principio di continenza delle cause, in quanto si dovrebbe adire a diverse giurisdizioni, una per ciascuna voce della cartella diversa dalle altre, con effetto deleterio di appesantimento e rallentamento del sistema giurisdizionale.

Ma non solo, si potrebbe verificare anche il rischio di contrasto di giudicati, per cui un organo giurisdizionale potrebbe annullare il provvedimento cautelare di fermo amministrativo e l'altro no. E siccome il provvedimento di fermo amministrativo non si può frazionare per le singole voci di debito della cartella, si avrebbe disparità di trattamento. Pertanto si confermerebbe la legittimazione processuale sia del ricorrente sia di *EQUITALIA* dinanzi a codesta Commissione.

2. Risulta poi quanto mai sintomatico che l'art. 2 *de qua* abbia suscitato nel corso degli anni una cospicua *querelle*, con innumerevoli pronunce di legittimità della Corte di Cassazione e ben tre pronunce della Corte Costituzionale di dichiarazione di illegittimità, rispettivamente [Doc. 7]:

- 1) **dell'art. 2 comma 1, primo periodo** del D. Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, con sentenza 5 maggio 2008 n. 130, pubblicata in data 21 maggio 2008;
- 2) **dell'art. 2 comma 2** del D. Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 con sentenza 10 marzo 2008 n. 64, pubblicata in data 19 marzo 2008;
- 3) **dell'art. 2 comma 2 secondo periodo** del D. Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, con sentenza 8 febbraio 2010 n. 39, pubblicata in data 17 febbraio 2010.

Rimane da esplorare pertanto soltanto la *mens* interpretativa della Corte Costituzionale soltanto con riferimento all'**art. 2 comma 1, secondo periodo del D. Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546**

3. *Ex adverso*, qualora codesta Commissione Tributaria ritenga non manifestazione infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 comma 1, secondo periodo del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, con il combinato disposto degli artt. 10 e 19 comma 1 lett. d) ed e-ter) del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, si formulano le seguenti

CONCLUSIONI

Si insta affinché codesta Ill.ma Commissione Tributaria Provinciale di Torino:

- 1) consti sussistere la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 comma 1, secondo periodo del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, con il combinato disposto degli artt. 10 e 19 comma 1 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, nella parte in cui si afferma: "*restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento*", con la quale si escludono pertanto *in toto* dalla

giurisdizione tributaria le controversie riguardanti gli atti e provvedimenti contestuali alla notifica della cartella di pagamento la cui natura dei crediti posti a fondamento sia plurima;

- 2) promuova conseguentemente con ordinanza di remissione il giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale, sollevato nel presente processo tributario ex art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1, in riferimento in particolare agli artt. 24, 102 secondo comma e VI disposizione transitoria della Costituzione, dinanzi alla Corte Costituzionale;
- 3) sospenda il processo tributario per il combinato disposto degli artt. 39, 41, 42, 43 del D. Lgs. 546/92 e degli artt. 295-296 c.p.c., con tutti gli altri consequenziali provvedimenti.

Con osservanza.

Torino, 13 agosto 2014

Il difensore

Dott. Maurizio Bogetti